

Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV

CLAUDIA BIANCA CEFFA *

Nota a Suprema corte di cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021.

Disponibile all'indirizzo: www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/det_civile_sezioni_unite.page?contentId=SZC25918.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La svolta della sentenza delle Sezioni Unite in materia di esposizione dei simboli religiosi nella scuola pubblica e le sue principali implicazioni sul piano operativo ed interpretativo. – 2.1. La precisazione del significato del simbolo del crocifisso e della norma che ne ancora la presenza nella scuola statale. – 2.2. Il nuovo ambito di esercizio dell'autonomia scolastica quale garanzia del pluralismo religioso. – 2.3. Il ragionevole accomodamento come nuovo criterio orientativo del vivere insieme in una società multiculturale. – 3. Verso un possibile atto V? Ragionando sugli interrogativi lasciati aperti dalla sentenza 24414/21. – 4. Il carattere "speciale" della scuola quale strumento al servizio della costruzione di nuove forme di convivenza multiculturale: alcune riflessioni conclusive.

Data della pubblicazione sul sito: 5 novembre 2021

Suggerimento di citazione

C. B. CEFFA, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli studi di Pavia. Indirizzo mail: claudiabianca.ceffa@unipv.it.

1. Introduzione

All'indomani della sentenza resa dalla *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia¹, nell'ambito di una *querelle* avviata, prima in sede nazionale e poi europea, da un genitore per la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai figli, Fulvio Cortese descriveva la vicenda appena conclusasi come “un'opera in tre atti”², intitolati rispettivamente “il crocifisso dello Stato”³, “lo Stato senza crocifisso”⁴ e “il crocifisso degli Stati”⁵.

¹ Lautsi e altri c. Italia, ricorso n. 30814/06, Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 18 marzo 2011.

² F. CORTESE, *La Corte europea dei diritti dell'uomo chiude la querelle sul crocifisso a scuola?*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 12/2011, pp. 2661 ss.

³ Notoriamente, infatti, prima il Tar Veneto (sent. n. 1110/2005) e poi il Consiglio di Stato (sent. n. 556/2006) avevano respinto il ricorso proposto dalla signora Lautsi contro il provvedimento del dirigente scolastico di rigetto della richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai figli, sul presupposto di una supposta violazione della natura neutrale dello spazio pubblico scolastico e della libertà religiosa e di coscienza del suo nucleo familiare. In quella sede i giudici amministrativi ravvisavano, invece, in quel simbolo una valenza affermativa e confermativa del principio di laicità e un significato storico culturale dotato di valenza identitaria con riferimento allo Stato italiano. Per un commento alle sentenze si rinvia ad A. TRAVI, *Simboli religiosi e giudice amministrativo*, in *Il Foro italiano*, n. 4/2006, pp. 181 ss.

⁴ Trasferito il contenzioso in sede europea, la signora Lautsi, lamentando la violazione del suo diritto di assicurare ai figli un'istruzione conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche, come stabilito dall'art. 2 del primo Protocollo addizionale alla Cedu, vedeva accogliere la propria istanza dalla seconda Sezione della Corte di Strasburgo che ravvisava nella presenza del crocifisso un'ingerenza da parte dello Stato italiano incompatibile con i doveri che su di esso gravano nell'esercizio della funzione pubblica nel campo dell'istruzione. Numerosi e contrastanti sono stati i commenti della dottrina al riguardo, tra cui si possono ricordare, solo a titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività L.P. VANONI, *I simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralità?*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010, e I. RUGGIU, *Neanche l'argomento culturale" giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2010, pp. 364 ss.; J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione imbarazzante*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2010, pp. 148 ss.

⁵ Nell'ambito del giudizio di riesame proposto dallo Stato italiano davanti alla Grande Camera, quest'ultima, forse anche per l'eccezionale numero di adesioni al ricorso d'appello da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa (8 in qualità di terze parti, 11 attraverso comunicazioni ufficiali di sostegno all'Italia e 2 mediante il deposito di memorie scritte) con la sentenza del 18 marzo 2011 ribaltava completamente il precedente verdetto, riconoscendo nel crocifisso un simbolo dalla natura passiva e, in quanto tale, incapace di provocare l'indottrinamento degli studenti. Naturalmente, così come aveva fatto la prima,

Nonostante da quella sentenza siano ormai trascorsi dieci anni, il tema della presenza del crocifisso all'interno delle aule scolastiche pubbliche non ha perso di mordente nel nostro Paese, continuando a rappresentare una problematica dal raro impatto sociale che, oggi come allora, alimenta il dibattito teso a verificare l'ammissibilità o meno dei simboli religiosi negli spazi pubblici e il suo rapporto con il principio di laicità dello Stato. Infatti, a dimostrazione di come nel nostro ordinamento quest'ultimo principio sia decisamente più esigente di quanto lo sia a livello europeo⁶ – considerazione che già in passato aveva fatto ipotizzare che sulla questione del crocifisso la vicenda Lautsi non avesse posto la parola fine – le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno adottato una sentenza, la n. 24414 del 9 settembre 2021, con la quale è stata scritta una nuova pagina, destinata a rappresentare un IV atto, della lunga e complicata vicenda relativa al crocifisso nelle aule scolastiche in Italia, questa volta al termine di un episodio parzialmente differente rispetto a quelli sinora portati all'attenzione della giurisdizione nazionale ed europea.

Infatti, a differenza del passato, nel caso recentemente risolto dai giudici delle Sezioni Unite, la contestazione avente ad oggetto la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non era stata mossa da un genitore⁷ ma era stata sollevata da un

anche la seconda pronuncia del giudice europeo ha innescato nella dottrina italiana reazioni contrapposte, oscillanti tra plausi e critiche sferzanti per il vistoso *revirement* della Corte. Data la vasta letteratura in materia, si rinvia, solo a titolo di esempio e per mettere in luce alcune posizioni favorevoli e critiche, ai commenti di S. MANCINI, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2011, pp. 425 ss.; L.P. VANONI, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è una pronuncia corretta*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2011, pp. 419 ss.; L. CARLASSARE, *Crocifisso: una sentenza per l'Europa "non laica"* in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 6/2011, pp. 291 ss.; B. CONFORTI, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, in *www.affarinternazionali.it*, 24 marzo 2011.

⁶ G. BRUNELLI, *La laicità italiana, tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi*, in *Rivista AIC*, n. 1/2013, p. 14.

⁷ Nel nostro Paese i primi contrasti provocati dall'esposizione del crocifisso alle pareti scolastiche risalgono al 2003, quando con un'ordinanza, ormai celebre, il Tribunale dell'Aquila ordinò la rimozione del simbolo religioso dai muri della scuola elementare di Ofena, a seguito del ricorso presentato dal sig. Adel Smith, genitore di uno degli alunni frequentanti l'istituto, con il quale veniva lamentata, proprio a causa di tale affissione, la violazione del diritto di libertà religiosa dei suoi figli di fede islamica. Quell'episodio, che si concluse con un'ordinanza emessa in sede di reclamo dallo stesso Tribunale, mediante la quale veniva ordinato il riposizionamento del simbolo, ha segnato l'innesco in Italia di un contenzioso a livello non solo giuridico ma anche sociale che ha coinvolto la dottrina accademica e l'opinione pubblica in un confronto sul mantenimento e la legittimità di un simbolo la cui ostensione sulle pareti scolastiche statali cominciava ad essere percepita come fondata su un impianto normativo ormai esautorato dal passaggio alla forma di Stato

docente di ruolo di una scuola superiore, dissenziente rispetto alla decisione, presa a maggioranza dagli studenti nell'assemblea di classe, di mantenere esposto il crocifisso e disobbediente rispetto alla circolare, che tale decisione recepiva, e al successivo ordine di servizio del dirigente scolastico che lo invitava a rispettare la delibera di classe.

Perseverando nella condotta di sistematica rimozione e successiva ricollocazione del simbolo durante le sue ore di lezione, il docente veniva raggiunto da un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio per trenta giorni, contro il quale proponeva, senza successo, ricorso sia al giudice del lavoro di Terni sia alla Corte di appello di Perugia⁸, per violazione della propria libertà di coscienza in materia religiosa e per la natura discriminatoria dello stesso a danno di quei docenti che, come lui, non si riconoscono in quel simbolo.

Giunta in Cassazione, la controversia veniva giudicata dalla Sezione lavoro “una questione di massima di particolare rilevanza” per la delicata operazione di bilanciamento necessaria a risolvere il conflitto fra il diritto alla libertà di insegnamento del docente, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale dello stesso e il rispetto della coscienza civile e morale degli studenti (entrambi tutelati dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 297/1994) e, di conseguenza, rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite⁹.

Tale valutazione faceva seguito non solo al carattere parzialmente nuovo della vicenda *de qua*, sia per il diverso ruolo, rispetto al passato, del soggetto contestatore, sia per la provenienza della decisione circa l'esposizione del crocifisso da una delibera degli studenti e non da un ossequio burocratico ad una disciplina impositiva, ma anche per il numero e i significativi risvolti dei temi coinvolti ed aventi ad oggetto la libertà di insegnamento e di coscienza del docente, la portata del principio di laicità nella scuola pubblica e, non da ultimo, come in seguito riconosciuto anche dai giudici delle Sezioni Unite, «*le radici e le ragioni dello stare insieme*»¹⁰.

repubblicana e laica. Sull'argomento la letteratura è estremamente estesa, ragion per cui si rimanda, solo a titolo di esempio, a R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici: atti del Seminario, Ferrara, 28 maggio 2004*, Giappichelli, Torino, 2004; S. BUDELLI, *Crocifisso: simbolo di scandalo che divide o che unisce?*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, n. 2/2020, pp. 517 ss.

⁸ Rispettivamente le sentenze n. 122/2013 e 165/2014.

⁹ Ordinanza interlocutoria del 18 settembre 2020, n. 19618.

¹⁰ Infatti, al punto 6 della sentenza n. 24414/21, si legge che: «*I temi coinvolti sono quelli della laicità e della non discriminazione, i quali non solo rimandano alla necessaria equidistanza tra le istituzioni e le religioni nell'orizzonte multiculturale della nostra società, ma anche interrogano al fondo le stesse radici e ragioni dello stare insieme tra individui liberi*

2. La svolta della sentenza delle Sezioni Unite in materia di esposizione dei simboli religiosi nella scuola pubblica e le sue principali implicazioni sul piano operativo ed interpretativo

A dispetto del valore non vincolante, anche se fortemente orientativo, della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite civili che, occorre fin da subito precisarlo, hanno riconosciuto l'illegittimità dell'ordine di servizio e dunque l'invalidità della sanzione disciplinare irrogata al docente, ma non anche il carattere discriminatorio della condotta da lui subita, è innegabile che con la sentenza 24414/21 sia stato impresso un significativo cambio di passo nel tradizionale inquadramento normativo e nella percezione sociale della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane.

Infatti, secondo la sentenza citata, la presenza del crocifisso nelle aule può essere consentita allorquando, *«sulla base delle concrete esigenze dei singoli istituti scolastici (e) con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti», «la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti»*¹¹.

Dunque, se finora l'esposizione di tale simbolo all'interno della scuola pubblica era rimasta ancorata ad una normativa vetusta e dal carattere incerto, almeno sotto il profilo della sua persistente compatibilità con l'assetto dei principi repubblicani di pluralismo e laicità, con questa sentenza la presenza del crocifisso sulle pareti delle aule scolastiche diventa oggetto di un consenso espresso dalle singole comunità che popolano e vivono gli ambienti delimitati da quegli stessi muri, smettendo, così, di costituire per le medesime un dato di fatto acriticamente recepito.

La portata rivoluzionaria della pronuncia non si esaurisce nell'aver inquadrato la tradizionale esposizione del crocifisso quale mera facoltà ma prosegue nel momento in cui, in ossequio alla laicità italiana che garantisce il diritto di libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale¹², afferma che, laddove vi sia una richiesta al riguardo, tale simbolo possa essere affiancato dagli altri propri delle fedi religiose o di altre convinzioni ideali o filosofiche *«presenti all'interno della stessa comunità scolastica, ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità»*¹³.

e uguali in quello spazio pubblico di convivenza, la scuola, che è sede primaria di formazione del cittadino».

¹¹ Punto 12. 1 della sentenza in commento.

¹² Sul punto, per un approfondimento, si veda *ex multis*, A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2007.

¹³ Punto 12.1 della sentenza in commento.

Al di là di un'osservazione meramente stilistica sul termine "affiancare" utilizzato dai giudici, che potrebbe, a prima vista, indurre a pensare che laddove vi sia la richiesta dell'esibizione dei simboli di altre fedi o convinzioni, dalla presenza del crocifisso non si possa comunque prescindere all'interno di un'aula scolastica, la sentenza merita uno speciale encomio nel momento in cui, aprendo ad una sorta di pluralismo iconico, mostra di tenere in debita considerazione le più eterogenee esigenze legate al mutato contesto sociale, etnico e religioso nazionale, che nella scuola ritrova il suo primo riflesso¹⁴.

Guidati dalla "bussola" del principio di laicità ed in particolare dal suo profilo positivo, rappresentato dall'obbligo in capo allo Stato di una tutela effettiva della libertà religiosa per garantire ad ogni persona il libero esercizio del proprio diritto ad un autonomo sviluppo personale e sociale, i giudici hanno posto le condizioni per la creazione all'interno della scuola pubblica di un reale spazio etico in cui tutti, credenti di ogni religione e non credenti, possono essere capiti e rispettati¹⁵ ed in cui le identità e le istanze religiose hanno diritto di esprimersi anche a livello simbolico¹⁶.

Come osservato dai giudici nella sentenza, le condizioni ideali per garantire e rafforzare la convivenza multiculturale all'interno di un'aula scolastica devono essere il frutto di un confronto dialettico all'interno di quel panorama sociale che, in conseguenza dell'impatto dei fenomeni migratori e della globalizzazione

¹⁴ La bibliografia in materia di società multiculturale, dinamiche interculturali e costituzionalismo è assai vasta. Tra le molte opere, a titolo meramente esemplificativo, si rimanda a C. TAYLOR, *Multiculturalismo: la politica del riconoscimento*, Anabasi, Milano, 1993; W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, Il Mulino, Bologna, 1999; A. MORRONE, *Multiculturalismo e Stato costituzionale*, in A. VIGNUDELLI (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto. Multiculturalismo, comunicazione, federalismi*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 23 ss.; V. BALDINI (a cura di), *Multiculturalismo*, Cedam, Padova, 2012; T. MAZZARESE (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013; V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015.

¹⁵ A. TRAVI, *Riflessioni su laicità e pluralismo*, in *Diritto pubblico*, n. 2/2006, p. 384.

¹⁶ Pur non avendone fatto menzione nella sentenza, le Sezioni Unite paiono rifarsi, da questo punto di vista, alla Convenzione UNESCO "Sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali", firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, che richiede agli Stati di trattare con pari dignità e rispetto tutte le culture, incluse quelle di minoranza, nonché di promuovere in condizione di parità il loro libero accesso ai mezzi di espressione e di diffusione, compreso l'utilizzo di simboli, nelle più varie forme e circostanze. La Convenzione, ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007, è entrata in vigore il 18 marzo dello stesso anno.

mondiale¹⁷, si presenta sempre più variegato e del quale fanno parte non solo gli studenti ma anche le rispettive famiglie e gli insegnanti.

Sulla base proprio di tale considerazione, che vede anche i docenti, quali componenti della comunità scolastica, fra i soggetti abilitati ad esprimersi sull'eventuale presenza di simboli religiosi all'interno delle classi, le Sezioni Unite hanno ravvisato l'errore del dirigente scolastico. Quest'ultimo, nel prendere atto della deliberazione dell'aula, ne aveva, infatti, semplicemente ratificato il portato, appiattendosi così su quella regola di maggioranza che, a detta degli stessi giudici, non può essere utilizzata nel campo dei diritti fondamentali, perché fautrice, soprattutto quando impiegata senza correttivi, della tirannia di un diritto a danno di un altro¹⁸. Laddove, quindi, si presenti un contrasto fra due diverse libertà di coscienza, l'unico metodo di composizione che nella scuola si rifà ai criteri di proporzionalità e di adeguatezza consiste in quello dell'accomodamento ragionevole, che lascia traccia della concezione del soggetto dissenziente nella regola che discende dal bilanciamento.

Nel caso di specie il docente non era stato coinvolto nella definizione della decisione che, infatti, non era stata rimessa alla delibera del consiglio di classe e non aveva potuto esprimersi sulla presenza del simbolo religioso incidendo, ad esempio, sulle diverse modalità di affissione del crocifisso, proponendo di accompagnarlo ad un'altra immagine rappresentativa della cultura laica o mutandone la collocazione spaziale per evitare di averlo alle spalle durante le sue ore di lezione.

Al di là dell'esito della pronuncia che, appare opportuno ancora sottolineare, ha sì invalidato la sanzione disciplinare a carico del docente ma non ha, parimenti, ravvisato nei suoi confronti alcuna condotta discriminatoria da parte del dirigente scolastico¹⁹, occorre rilevare come la sentenza in commento abbia fissato su questo

¹⁷ Per un approfondimento sull'argomento si rinvia, *ex multis*, a G. AZZARITI, *Costituzionalismo e globalizzazione*, Aracne, Roma, 2006.

¹⁸ Punto 20 della sentenza in commento. Sul tema dei "diritti tiranni" si veda, in particolare, la Relazione del Presidente Gaetano Silvestri sulla giurisprudenza costituzionale del 2013, all'interno della quale, facendo riferimento alla sentenza n. 85/2013 sul caso ILVA, si trova affermato che i «diritti fondamentali si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

¹⁹ In particolare, in base alla valutazione (punto 28.2 della sentenza) per cui: «ad avviso del Collegio, la percezione soggettiva del ricorrente non può da sola essere sufficiente a caratterizzare, e ad integrare, la "situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre

delicato tema alcuni importanti principi, che in questa sede pare opportuno evidenziare.

2.1 La precisazione del significato del simbolo del crocifisso e della norma che ne ancora la presenza nella scuola statale

Una delle prime questioni che le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto, eliminando ogni tipo di ambiguità, è stata quella concernente la natura obbligatoria o meno dell'affissione del crocifisso nelle aule in qualità di arredo scolastico, così come previsto dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 129, tabella c.

A tal proposito, occorre ricordare come, nonostante alcuni segnali di conferma riguardo alla vigenza delle disposizioni richiamate²⁰, la questione della legittimità dell'esposizione del crocifisso all'interno dei locali degli uffici pubblici, scuole comprese, sia sorta in seguito alla stipulazione dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 1984, allorquando, d'intesa con la Santa Sede, il principio della religione cattolica come religione di Stato non venne più formalmente considerato in vigore²¹. Più in generale, la questione principale scaturita intorno al crocifisso verteva sull'interrogativo se la sua esposizione, in passato un vero e proprio obbligo giuridico, fosse progressivamente divenuta una consuetudine, dapprima *secundum* e poi *contra legem*²², lesiva della libertà religiosa

persone» alla quale si riferisce il citato art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 216 del 2003: l'esistenza di una commistione tra l'esposizione del simbolo e l'attività di insegnamento va saggiata concretamente, valutando se, nel contesto scolastico di riferimento, esistano elementi che possano far pensare ad una compenetrazione tra la collocazione di quell'arredo e l'attività di docenza».

²⁰ Si fa riferimento alla direttiva Ministeriale n. 2666 del 3 ottobre 2002 del Ministero della Pubblica Istruzione, in base alla quale era stato ribadito che doveva essere assicurata, da parte dei dirigenti scolastici, l'esposizione del crocifisso nelle aule.

²¹ Con riferimento alle scuole pubbliche, occorre ricordare l'ordinanza n. 389/2004, con la quale la Corte costituzionale dichiarò la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Tar Veneto nei confronti delle disposizioni dei regi decreti sulla dotazione del crocifisso fra gli arredi scolastici, in particolare per l'inesistenza di una copertura legislativa di queste ultime a seguito degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297/1994. Tra i moltissimi commenti a questa sentenza, solo a titolo di esempio, si vedano gli scritti racchiusi nel volume R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa?*, cit.

²² M. OLIVETTI, *La Corte e il crocifisso. La via italiana alla laicità* in *Avvenire*, 16 dicembre 2004; più nel dettaglio, secondo il medesimo autore, le norme regolamentari troverebbero una conferma di tipo consuetudinario, potendosi agevolmente riscontrare sul punto sia la *diuturnitas* sia l'*opinio juris ac necessitatis*, ID. *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4 dicembre 2011.

dei fruitori del servizio pubblico scolastico, del supremo principio di laicità statale e del fondamentale principio di eguaglianza.

Indubbiamente, a contribuire in modo determinante al clima di incertezza sul punto è stata negli anni anche la totale assenza del legislatore italiano che, nel deferire la questione ad una forma di supplenza giudiziaria²³, ha preferito non normare la materia, evitando di adottare una posizione netta che andasse a chiarire il nodo giuridico di un'esposizione non espressamente proibita²⁴ ma nemmeno costituzionalmente imposta.

Andando preliminarmente a risolvere in modo definitivo il quesito circa la vigenza e cogenza delle disposizioni regolamentari riguardanti la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, non solo elementari e medie ma anche superiori, le Sezioni Unite hanno riconosciuto come tale esposizione²⁵ sia fondata su un quadro normativo alquanto debole, sia per il grado non primario della fonte interessata, sia per l'epoca pre-repubblicana di emanazione. Tuttavia, le norme in questione ed in particolare l'art. 118 sono da considerarsi ancora formalmente in

²³ Per quanto concerne il contributo che sul tema ha fornito la giurisprudenza italiana, deve anzitutto essere ricordato il parere n. 63/1988 del Consiglio di Stato con cui si affermò che le disposizioni concernenti l'arredo scolastico contenute nei due regolamenti degli anni '20 del secolo scorso dovevano ritenersi ancora in vigore, rilevando che «*il Crocifisso o, più semplicemente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa*».

²⁴ M. OLIVETTI, *Crocifisso nelle scuole pubbliche*, cit. Un ulteriore indizio a favore dell'attuale vigenza e, dunque, della non abrogazione indiretta delle due norme regolamentari si rinviene nel Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200 con il quale si è reso evidente l'intento del legislatore di fare salve tali norme non abrogandole espressamente. I due Regi decreti infatti erano stati inizialmente inclusi nell'allegato A, annesso al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133) perché fossero espressamente abrogati ma in seguito erano stati cancellati da tale allegato dall'art. 3, comma 1 bis, introdotto nel decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9. Per un commento sui decreti si vedano G. D'ELIA, L. PANZERI, *Sulla illegittimità costituzionale dei decreti legge taglia leggi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2009, pp. 497 ss. e N. LUPO, *Dalla delega ai decreti legge taglia leggi: continuità o rottura?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 7/2009, pp. 701 ss.

²⁵ A dispetto di una lettura generica delle disposizioni dei regi decreti, attenta dottrina ha osservato come gli stessi non prevedano l'obbligo di esposizione del crocifisso ma lo individuino unicamente come parte integrante dell'arredo delle classi, nulla prescrivendo in merito al quando o al dove il crocifisso vada collocato all'interno dell'aula scolastica. Cfr. G. D'ELIA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all'Europa*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 28 novembre 2009.

vigore con l'accortezza, però, di interpretarle in senso conforme al portato della Carta costituzionale e della legislazione che ne dà attuazione.

Come diretta conseguenza e, anzi, affermandolo in qualità di principio di diritto, i giudici delle Sezioni Unite hanno successivamente ravvisato l'incompatibilità con i principi di laicità dello Stato e di pluralismo di qualsiasi forma di esposizione autoritativa del crocifisso che ne imponga la presenza nelle aule scolastiche, non dovendo più considerarsi tale affissione come un atto dovuto.

Infatti, al rispetto del principio di laicità – inteso come equidistanza ed imparzialità dalle molteplici opzioni religiose ed ideologiche – è tenuto anche il sistema di istruzione nazionale, il quale, proponendosi di far acquisire agli studenti un certo grado di autonomia personale, deve essere improntato alla creazione di un ambiente critico e pluralista, nel quale possano coabitare diverse culture religiose, nessuna delle quali, però, convalidata dall'autorità dell'istituzione scolastica.

Inoltre, con un passaggio altrettanto importante, i giudici hanno rimosso ogni dubbio in ordine alla natura del crocifisso come simbolo identificativo della Repubblica italiana, negandogli tale qualifica che, invece, è da attribuirsi per intero alla sola bandiera nazionale, unico simbolo espressamente menzionato in Costituzione²⁶ e, in una certa misura, anche al Presidente della Repubblica²⁷.

Tale rilievo non appare di poco conto se si considera che in passato la questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche aveva condotto taluno a prospettare che la stessa andasse esaminata proprio nell'ambito della problematica relativa ai simboli del potere, quei segni ovvero la cui scelta è rimessa al potere costituente e la cui esibizione è comandata da atti imperativi che ne impongono la presenza in locali pubblici oppure in cerimonie ufficiali.

²⁶ Del resto la previsione relativa al tricolore della bandiera della Repubblica italiana è inserita, non a caso, tra i principi fondamentali della Carta costituzionale ed ha oltretutto una collocazione, simbolica, di chiusura della serie degli enunciati normativi che esprimono i connotati essenziali e indefettibili dell'ordinamento. Sul punto, si veda, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2018, che, nell'ambito del giudizio di legittimità degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione"), ha sottolineato al punto 2.1 del Considerato in diritto come: «*Nel mutato clima politico, per converso, le bandiere «non costituiscono più l'emblema, il simbolo della sovranità territoriale, concepita nel senso sopra indicato, ma designano simbolicamente un certo Paese, l'identità d'un determinato Stato» e, eventualmente, le idealità che esso propone al confronto internazionale».*

²⁷ Al punto 11.9 della sentenza si legge, infatti, che: «*Elevato valore simbolico è riconosciuto dalla Costituzione anche al Presidente della Repubblica che, in base all'art. 87 Cost., rappresenta l'unità nazionale».*

Al riguardo attenta dottrina aveva osservato come la difesa pubblica del crocifisso all'interno degli edifici pubblici quale simbolo propriamente italiano non potesse assimilarsi ad una difesa che, analogamente, avrebbe potuto essere compiuta nei riguardi della bandiera italiana, dal momento che, proprio perché il significato di un simbolo va normalmente ricavato attraverso l'identificazione dei significati concordemente esclusi dal suo contenuto, mentre difendere il tricolore porta ad escludere la "non italianità", la difesa della croce come simbolo nazionale avrebbe portato ad escludere "l'italianità non cristiana"²⁸.

Eliminando ogni ambiguità sul punto, i giudici delle Sezioni Unite si sono allineati alla posizione mantenuta al riguardo dai giudici della *Grande Chambre* nel caso Lautsi c. Italia, riconoscendo nel crocifisso un simbolo passivo, inidoneo a porre in essere quell'invasività psicologica tale da condizionare indebitamente il rapporto educativo tra allievi, genitori e istituto scolastico. In quell'occasione, infatti, i giudici europei, con la sentenza del 18 marzo 2011, avevano riconosciuto la sussistenza dei requisiti minimi di uno Stato laico, come, ad esempio, la distinzione degli ordini e l'assenza nella scuola pubblica di insegnamenti religiosi obbligatori e di divieti di utilizzo di simboli religiosi personali, statuendo che il mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche non costituiva violazione dei parametri convenzionali invocati.

2.2 Il nuovo ambito di esercizio dell'autonomia scolastica quale garanzia del pluralismo religioso

Sciolto ogni dubbio in ordine al carattere non imperativo dell'affissione del crocifisso alle pareti delle aule scolastiche, i giudici hanno proseguito sostenendo che, se è vero che l'art. 118 del r.d. 965/1924 non prevede un obbligo, è altrettanto vero che tale constatazione non equivale ad un divieto di affissione: secondo le Sezioni Unite, infatti tale decisione deve essere rimessa alla comunità scolastica che valuta e decide in piena autonomia.

Infatti, il rimando all'interno della sentenza al concetto di autonomia delle istituzioni scolastiche appare ai giudici quale soluzione coerente con il significato stesso della nozione, così come inquadrata a partire dalla riforma del Titolo V avvenuta con legge costituzionale n. 3/2001, che ne ha ravvisato gli elementi caratterizzanti nella possibilità di garantire, proprio attraverso le competenze degli organi collegiali, quei margini di flessibilità e di adattabilità ai diversi contesti sopperendo all'eccessiva uniformità normativa.

Introdotta dall'articolo 21 della legge n. 59/1997, l'autonomia scolastica ha attribuito alle istituzioni scolastiche le funzioni precedentemente esercitate

²⁸ A. MORELLI, *Crocifissi o croci? Ancora qualche osservazione su icone, "simboli di Stato" e uso politico dei segni religiosi*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 25 novembre 2003.

dall'amministrazione centrale in tema di gestione dei servizi di istruzione, andando di fatto a modificare in modo permanente la fisionomia della scuola italiana, facendola evolvere in senso orizzontale e policentrico²⁹.

Trovando in seguito ulteriore sviluppo ad opera del fondamentale d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", l'autonomia della scuola è stata definita «*garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale*», sostanziandosi «*nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione ed istruzione miranti allo sviluppo della persona umana, adeguata ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti*»³⁰.

Attraverso tale autonomia le istituzioni scolastiche provvedono alla definizione e alla realizzazione del loro documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale che ne «*esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa*», costituito dal Piano dell'Offerta Formativa e che «*comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari*»³¹: previsione di notevole rilievo se si tiene conto del fatto che da tale documento derivano la scelta e l'adozione di strumenti didattici, come, ad esempio, i libri di testo o ancora le modifiche al calendario scolastico. Tali disposizioni si integrano con quanto stabilito dall'art. 21, comma 9, della legge n. 59/1997 che, con riferimento all'autonomia didattica, specifica che la stessa deve tradursi nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, nonché ogni espressione di libertà progettuale, ivi compresa l'offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

Dunque, l'autonomia scolastica, proponendosi quale strumento funzionale alla protezione di interessi sociali in linea con il progetto degli articoli 2 e 3 Cost. e del principio di sussidiarietà orizzontale *ex art. 118 Cost.*, rappresenta un valore culturale e un nuovo modo di concepire il servizio scolastico, costituendo risorsa preziosa per la tutela e la contestuale promozione del pluralismo religioso e garanzia di una scuola che non deve far più necessariamente riferimento ad un'unica nozione di cultura e di studente³².

A tal proposito si inserisce anche l'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 secondo cui «*La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture*

²⁹ Sul tema si veda, *ex multis*, G. C. DE MARTIN, *Autonomia dell'istruzione e riforme istituzionali: note introduttive*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2-3/2004, pp. 217 ss.

³⁰ Articolo 1, comma 2, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

³¹ Articolo 3, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

³² Sul punto si veda, in particolare, A. POGGI, *Autonomia delle istituzioni scolastiche e multiculturalismo*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 1/2000, pp. 179 ss.

e della tolleranza» e «a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni».

Fra tali iniziative i giudici delle Sezioni Unite aggiungono ora anche la possibilità di procedere a quella descrizione ricognitiva delle fedi, culture e tradizioni della comunità di persone che abitano lo spazio scolastico, costituita proprio dalla decisione in merito alla possibile affissione del crocifisso e di altri simboli religiosi o culturali alle pareti dell'aula. Tale facoltà deve spettare, più in particolare, agli organi collegiali della comunità scolastica i quali, destinati in quella stessa aula a raccogliersi, costituiscono nell'opinione dei giudici i migliori interpreti del significato dei simboli eventualmente esposti³³.

2.3 Il ragionevole accomodamento come nuovo criterio orientativo del vivere insieme in una società multiculturale

Uno dei passaggi maggiormente interessanti della sentenza risiede nel richiamo al ragionevole accomodamento³⁴ quale espressione metodologica del principio di laicità e, proprio perché improntato alla logica dello "stare insieme", criterio di ideale ricerca da parte del dirigente scolastico per soluzioni miti e intermedie che consentano la più ampia coesione sociale sulla questione della presenza della simbologia religiosa all'interno dell'aula scolastica, sullo sfondo della società multiculturale.

Infatti, riconfermato il carattere positivo della laicità italiana, che non mira alla secolarizzazione escludente ma ad una neutralità inclusiva ed aperta³⁵, i giudici

³³ Critico al riguardo N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 12/2021, secondo cui «il tema del crocifisso, tanto più perché incide sulla libertà di coscienza, è completamente estraneo ai problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti», che soli rientrano nella competenza dell'assemblea degli studenti in base all'art. 13 d.lgs. n. 297/1994».

³⁴ La tecnica del ragionevole accomodamento appartiene alle pratiche di *diversity management* utilizzate nell'esperienza canadese e statunitense nell'ambito del rapporto di lavoro in riferimento alla diversità religiosa, in particolare quando la neutralità della normativa antidiscriminatoria provoca, di fatto, degli effetti discriminatori in capo a determinate categorie di persone per il proprio credo o diversi altri connotati culturali. Sul punto, per un approfondimento, si rinvia a E. BRIBOSIA, J. RINGELHEIM, I. RORIVE, *Reasonable accommodation for religious minorities: a promising concept for European antidiscrimination law?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, n. 7./2010, 2, pp. 137 ss.

³⁵ A partire dalla sentenza n. 203/1989, con la quale la laicità è entrata a far parte della categoria dei principi supremi, molti sono stati i risvolti applicativi dedotti dalla Corte costituzionale che, in risposta alle pressanti domande di correzione di quelle discipline

hanno valutato la necessità che ogni identità presente nell'aula scolastica abbia diritto di partecipare alla ricerca della soluzione più idonea a garantire la convivenza collettiva, confermando che il carattere multiculturale della società odierna costituisce un elemento destinato a pesare sempre più sulle forme della convivenza e sulla produzione delle regole di organizzazione.

Sovviene in quest'ottica l'accomodamento ragionevole, configurandosi come l'unico metodo che, in alternativa alla regola di maggioranza e alla conseguente tirannia di una delle posizioni in conflitto a scapito dell'altra, è in grado, nel contesto della scuola, di comporre il dissidio fra due diverse libertà di coscienza, realizzando, attraverso la proporzionalità e l'adeguatezza che lo caratterizzano, una regola valida per tutti, all'interno della quale si possono ritrovare tracce anche delle posizioni dissenzienti.

Infatti, diversamente dalla mera regola di maggioranza che, anche se diretta a creare uno spazio neutrale ed aperto a tutti, non appare idonea a regolare questioni di coscienza, dal momento che i diritti afferenti a quest'ultima sono posti proprio a difesa delle minoranze contro il potere delle maggioranze³⁶, la tecnica del ragionevole accomodamento costituisce un approccio in cui tutti vincono grazie alla disponibilità delle parti a collaborare per addivenire ad una soluzione il più possibile condivisa³⁷.

ancora vigenti contrarie al principio in questione, ha, ad esempio, rifiutato il criterio numerico e sociologico come base per la differenziazione del trattamento tra confessioni religiose (che, dunque, non possono avvantaggiarsi del fatto di costituire la religione di maggioranza o quella culturalmente più radicata nel Paese) o, ancora, fatto espresso divieto allo Stato di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei suoi precetti.

³⁶ Cfr. N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 17, secondo cui «la coscienza, tanto più se religiosa, non può essere messa ai voti».

³⁷ Per M. CARTABIA, *The many and the few: clash of values or reasonable accommodation?*, in *American University International Law Review*, 33, n. 4/2018, pp. 676, 672, queste sono le principali virtù che, insieme alla capacità di spostare la problematica dal livello puramente teorico a quello pratico, contraddistinguono l'accomodamento ragionevole rispetto alla mera neutralità o alla tecnica dell'esenzione e che ne fanno, specie in un'epoca di forte frammentazione come quella attuale, un approccio costituzionale da tenere in alta considerazione. Parzialmente divergente l'opinione al riguardo di J.H.H. WEILER, *Verso "Lautsi-bis"?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2021, il quale, pur sottolineando l'opportunità di riprendere la nozione di accomodamento ragionevole quando ci si trovi dinnanzi a casi in cui vi è «l'impossibilità di optare per una scelta che accontenti tutti», ritiene, nel caso di specie, corretta la decisione del dirigente scolastico di rimettere la scelta interamente agli studenti e di affidare la risoluzione del conflitto all'indicazione espressa dalla maggioranza dell'aula.

Secondo i giudici delle Sezioni Unite il ragionevole accomodamento, con espresso riferimento alla questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, deve tradursi in un procedimento di mediazione diretto dal dirigente scolastico che miri alla creazione di una regola *ad hoc*, tenendo conto dei dettagli della circostanza concreta e del grado di disponibilità degli interessati ad accettare un sacrificio che non implichi un'alterazione definitiva dei valori difesi³⁸.

Più nel dettaglio, tale procedura dovrebbe impegnare il dirigente scolastico competente in un'operazione di facilitazione del dialogo fra le parti e di sintesi fra le opposte posizioni, per poi, infine, procedere all'adozione del punto di arrivo concordemente raggiunto o, in caso di fallimento, della scelta più in armonia con i principi costituzionali di laicità, pluralismo, libertà religiosa e di insegnamento.

3. Verso un possibile atto V? Ragionando sugli interrogativi lasciati aperti dalla sentenza 24414/21

Sebbene la sentenza delle Sezioni Unite costituisca un lodevole esempio di sforzo interpretativo e di ricerca di equilibrio sul piano della convivenza multiculturale nella scuola, residuano, tuttavia, al suo interno alcuni risvolti possibilmente problematici che, in questa sede, appare opportuno portare in evidenza, anche alla luce del fatto che i medesimi potrebbero rappresentare in futuro elementi prodromici ad un possibile successivo atto V di questa tormentata vicenda.

In primo luogo, occorre sottolineare come l'apertura verso l'eventuale esposizione di simboli e immagini di altre fedi o convinzioni filosofiche o di pensiero, in caso di richiesta proveniente dalla comunità scolastica interessata, pur d'impatto, lasci aperto l'interrogativo su come soddisfare eventuali istanze che provengano da quei membri di tale comunità che non si riconoscono in confessioni religiose o correnti di pensiero riconducibili ad un preciso simbolo. La Corte, infatti, pare concentrarsi esclusivamente sui simboli religiosi, tralasciando di considerare, almeno in apparenza, l'esistenza di realtà agnostiche ed atee, nei confronti delle quali la permanenza all'interno di un'aula barocca, corredata da molteplici espressioni simboliche, potrebbe costituire elemento di disagio e di lesione di quel pluralismo che, invece, il principio di laicità italiano vuole sia garantito non solo nella sua dimensione confessionale ma anche culturale³⁹.

³⁸ Come, ad esempio, accaduto nel noto caso *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, affrontato dalla Corte Suprema del Canada nella sentenza n. 30233/2006 e in occasione del quale era stato riconosciuto ad un ragazzo di religione Sikh di dodici anni di indossare il proprio *kirpan* a scuola, purché cucito nella fodera. Per un commento, si veda F. ASTENGO, *La Corte Suprema del Canada afferma il diritto di portare a scuola il coltello Sikh*, in *Rivista AIC*, 10 aprile 2006.

³⁹ Cfr. sul punto N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 7, secondo cui «l'aula è lo spazio del cittadino, non del credente, e perciò è agnostica nei confronti

In secondo luogo, un ulteriore elemento di riflessione attiene alla natura passiva del crocifisso, che appare difficilmente conciliabile con la soluzione, pur proposta dalla Corte fra quelle considerabili nella costruzione della regola *ad hoc*, di rimuoverlo temporaneamente dalla parete per il tempo necessario allo svolgimento delle ore di lezioni del docente dissenziente. Togliere e rimettere il crocifisso sull'assunto di una sua influenza sui valori legati all'attività dell'insegnamento svolto dal docente, sembra, infatti, essere una soluzione che valorizza il carattere attivo del simbolo, andando in contrasto con quella debole connotazione simbolica sulle cui basi la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel caso *Lautsi c. Italia*, ne ha ammesso la compatibilità con la libertà religiosa e di educazione degli studenti e delle loro famiglie⁴⁰.

In buona sostanza la soluzione individuata nella sentenza in commento appare complessa sul piano operativo e difficilmente applicabile alle numerose ed eterogenee comunità scolastiche presenti sul territorio nazionale, all'interno delle quali vi è il rischio che venga garantita in misura variabile il diritto alla libertà religiosa e di coscienza dei suoi membri, affidata, in buona sostanza, alla discrezionalità degli organi collegiali e del dirigente scolastico. Di questo sembrano essere consapevoli anche i giudici delle Sezioni Unite nel momento in cui, in relazione alla decisione che gli organi collegiali della comunità scolastica prendono in autonomia sull'eventuale affissione del simbolo religioso, affermano che «*la disciplina dei diritti costituzionali non tollera eccessive elasticità interpretative tra scuola e scuola*»⁴¹.

delle differenze». Critico riguardo a questa possibile soluzione opposta, incentrata per l'appunto sull'eliminazione di ogni simbolo dall'aula scolastica, è J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo*, cit., p. 151 secondo cui «nella contemporaneità, lo spazio pubblico senza simboli, un muro bianco nella scuola, non è di certo (...) più neutrale che avere un crocifisso sul muro».

⁴⁰ Sul punto si vedano le osservazioni di A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 7/2021, pp. 67 e 68, secondo cui «si rischierebbe in altri termini di rafforzare involontariamente la carica evocativa dell'oggetto, facendola platealmente apparire come "non sopportabile" per qualcuno e, quindi, proprio per questo, quando "accettata" dagli altri, idonea effettivamente a condizionare la libertà di insegnamento o a influire negativamente sulla coscienza morale degli alunni».

⁴¹ Punto 14.1 della sentenza in commento.

4. Il carattere “speciale” della scuola quale strumento al servizio della costruzione di nuove forme di convivenza multiculturale: alcune riflessioni conclusive

Al di là delle evidenziate difficoltà sul piano operativo cui questa sentenza potrebbe dare luogo, è indubbio come la stessa abbia contribuito a creare una nuova consapevolezza intorno al delicato tema della convivenza nella società multiculturale, affidando alla scuola pubblica il compito di darvi un contributo determinante.

Proprio perché individuata dai giudici delle Sezioni Unite quale spazio istituzionale condiviso e partecipato, infatti, l'aula della scuola diventa luogo nel quale sperimentare la costruzione di nuove forme di dialogo, confronto e integrazione alla luce del principio inclusivo di laicità dello Stato che, sotto il profilo della libertà religiosa e di coscienza, a partire da oggi, consentirà di esporre i simboli delle fedi e delle convinzioni dei membri della comunità scolastica, riflettendo in modo paritario la composizione multietnica e multireligiosa della scuola pubblica italiana del presente.

Attraverso questa strada, volta a creare ambienti aperti ad accogliere le diverse identità confessionali e culturali, anche sotto il profilo simbolico e resa possibile dal carattere “speciale” dell’“ambiente scuola”⁴², primo spazio naturale, dopo la famiglia, di coesistenza e socializzazione, i giudici hanno espresso la più totale fiducia verso il contributo che i membri della comunità scolastica possono dare al processo di costruzione di nuove forme di convivenza.

Richiamando quella celebre affermazione del Calamandrei, secondo cui «si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue»⁴³, le Sezioni Unite si sono mostrate consapevoli del fatto che la scuola pubblica, costituendo un luogo di incontro tra studenti della medesima età, sempre più frequentemente di provenienze e abitudini culturali diverse, diventa un'eccezionale opportunità per coltivare una differente dimensione di sé stessi attraverso l'assunzione della prospettiva altrui e per diventare, così, cittadini consapevoli di una nuova società multiculturale.

Infatti, nella scuola contemporanea siedono allo “stesso banco” persone portatrici di diverse identità, bisognose di soddisfare nuove esigenze educative quali, ad esempio, l'imparare a vivere in una condizione multireligiosa, capendo e

⁴² Sul punto cfr. G. MATUCCI, *Le agenzie educative e i diritti dei singoli fra unità, identità e autonomia*, in *Diritto costituzionale*, n. 2/2021, pp. 55 ss.

⁴³ Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN), Roma 11 febbraio 1950, Pubblicato in *Scuola democratica: periodico di battaglia per una nuova scuola*, Roma, suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5.

rispettando “il diverso”, lo sviluppare capacità di confronto con diverse esperienze culturali e religiose e «rendersi consapevoli e critici nei confronti della tradizione religiosa cui eventualmente si appartiene senza ignorare il senso di altre religioni»⁴⁴.

La strumentalità della scuola nel raggiungimento di questi obiettivi si appalesa nelle caratteristiche collegate alla sua natura speciale, costituite dall'identità, ovvero dal quadro di riferimento culturale del quale la stessa istituzione scuola è espressione, coincidente con l'insieme dei valori sanciti nella Costituzione repubblicana, e dalla pluralità, intesa sia come pluralismo *delle* istituzioni scolastiche sia come pluralismo *nelle* istituzioni scolastiche.

È ai caratteri così descritti che si ricollega la funzione propria della scuola che, rappresentando il primo spazio pubblico in cui le differenze culturali, etniche e religiose si rendono visibili, è chiamata a creare un nuovo progetto formativo, incentrato su un doppio canale: l'istanza di interculturalità come valorizzazione del confronto pluralistico tra componenti diverse (*pluralità nella scuola*) e l'educazione all'universalismo della cittadinanza che crea un senso di appartenenza politica in termini di diritti e doveri validi per ciascuno (*identità della scuola*).

La specialità della scuola si ravvisa anche nel principio costituzionale della libertà di insegnamento che viene assicurata al docente, la cui autonomia didattica e libera espressione culturale contribuisce alla creazione di un ambiente scolastico in grado di educare al confronto con opinioni diverse e contrastanti. Dovendo però leggersi in combinato disposto con l'art. 2 Cost che prescrive la promozione e lo sviluppo della personalità dell'uomo (compreso quindi anche lo studente) e con il principio di laicità dello Stato, la libertà di insegnamento del docente presenta il necessario limite del rispetto della libertà del minore, nel senso della garanzia di una non intromissione nella sfera della sua coscienza e delle convinzioni religiose.

Questa considerazione comporta, quindi, una limitazione dei diritti del docente che si trova nella condizione di non poter esercitare appieno il proprio diritto di libertà religiosa come sancito testualmente dall'art. 19 Cost. Tale ultimo articolo infatti, al di là del diritto, garantito, di manifestare opinioni favorevoli o contrarie nei confronti di una determinata religione, gli consentirebbe addirittura di farne opera di proselitismo e convincimento: in ossequio, invece, al principio di laicità e a maggior ragione in un contesto sociale multiculturale e multireligioso come la scuola del ventunesimo secolo, il docente non può in alcun modo andare oltre la semplice manifestazione di opinioni in materia religiosa, realizzando, ad esempio, un'attività di pressione o peggio ancora di coartazione della coscienza degli allievi.

Infatti, la salvaguardia della laicità dello Stato richiede ai docenti, nell'ambito della loro attività di insegnamento, il rispetto di alcuni limiti precisi che possono

⁴⁴ R. BONAIUTI, *Presenza multireligiosa nella scuola e insegnamento della religione*, in R. DE VITA, F. BERTI (a cura di), *La religione nella società dell'incertezza. Per una convivenza solidale in una società multireligiosa*, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 367.

riassumersi nella conformità ai programmi di insegnamento, nella scientificità dei contenuti trasmessi (in quanto un dato di fede non potrebbe proporsi come ipotesi scientifica)⁴⁵, nell'allineamento delle nozioni trasmesse ai principi dello Stato di diritto democratico e liberale (un docente della scuola pubblica non potrebbe mai argomentare a sostegno dell'inferiorità della donna o di movimenti politici come il nazismo) ed infine, nel metodo di insegnamento, il quale deve caratterizzarsi per l'antidogmatismo metodologico e per la libera discussione.

In conclusione, la sentenza commentata dota la scuola di un nuovo strumento per gestire la società multietnica presente e futura, rafforzando, per il tramite della possibilità di esporre nelle aule i simboli delle più diverse convinzioni e fedi religiose, le sue potenzialità sul fronte della diffusione della conoscenza e della sperimentazione di diverse formule di integrazione, nella prospettiva non di uno snaturamento delle rispettive identità ma del riconoscimento, valorizzazione e conciliazione delle diverse istanze coscienziali coinvolte nel percorso di apprendimento scolastico.

⁴⁵ Sull'argomento, con particolare riferimento alla giurisprudenza americana in tema di creazionismo contro darwinismo, si veda F. GUELLA, C. PICIOCCHI, *Libera manifestazione del pensiero tra fatti di sentimento e fatti di conoscenza*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2013, pp. 849 ss.